

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(92/C 92/07)

COM(92) 120 def. — SYN 360

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 27 marzo 1992)

1. Articolo 2, paragrafo 4

È aggiunta la frase seguente:

«Le omologazioni concesse in base a direttive particolari relative all'omologazione nazionale soprammenzionata restano valide dopo il 31 dicembre 1997, a meno che non sussista una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo trattino».

2. Dopo l'articolo 2, è aggiunto un nuovo articolo 3, così formulato:

«Articolo 3

1. La Commissione presenta, sulla base delle informazioni pertinenti che le autorità omologanti degli Stati membri devono mettere a disposizione entro il 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del sistema e sugli effetti dell'armonizzazione totale.

2. La Commissione presenta al Consiglio entro il 31 dicembre 1995 una proposta relativa alla unificazione in un solo testo delle direttive elencate nell'allegato IV.»

3. L'attuale articolo 3 diviene l'articolo 4.

Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno

(92/C 92/08)

COM(92) 113 def. — SYN 364

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 31 marzo 1992)

In risposta al parere formulato dal Parlamento europeo, nella seduta del 9 marzo 1992, sulla proposta di decisione del Consiglio inviata dalla Commissione al Consiglio il 6 novembre 1991 e in risposta al parere emesso dal Comitato economico e sociale, nell'assemblea del 26 febbraio 1992, sulla stessa proposta di decisione, relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, la Commissione, conformemente all'articolo 149,

paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ha deciso di modificare la suddetta proposta come segue:

— nella versione tedesca, il termine «Beschluss» è sostituito dal termine «Entscheidung», nel titolo e nel testo [la correzione è già stata apportata nei documenti KOM(91) 408 end./2 e /3];

— nella versione danese, il termine «afgørelse» è sostituito dal termine «beslutning», nel titolo e nel testo;

-
- tra il settimo e l'ottavo considerando è aggiunto un nuovo considerando redatto come segue:
«considerando che il funzionario che partecipa allo scambio continuerà ad essere remunerato dalla propria amministrazione d'origine e a beneficiare di tutti i diritti connessi»;
 - l'ottavo considerando è completato come segue:
«... e che sarà fornita ai funzionari che partecipano allo scambio un'informazione sulle norme in materia di responsabilità civile che saranno loro applicate nel paese ospitante»;
 - il decimo considerando è modificato come segue:
«considerando che il finanziamento del piano d'azione è ripartito tra la Comunità e gli Stati membri e che la quota della Comunità è indicata nel bilancio della Commissione»;
 - nell'undicesimo considerando il termine «Commissione» è sostituito dal termine «Comunità» (modifica che non riguarda la versione italiana);
 - nell'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:
«ponendo in primo piano la lingua ufficiale del paese ospitante.»;
 - l'articolo 11, paragrafo 1 è modificato come segue:
«1. Il piano d'azione è pluriennale e la sua realizzazione ha inizio con l'esercizio finanziario 1993.»;
 - l'articolo 12 è modificato come segue:
«Entro il 1° luglio 1994 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione ...» (il resto invariato);
 - nell'articolo 9 il termine «Commissione» è sostituito dal termine «Comunità».
-